

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2022

724/2022/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIENNIO 2023-2025, DELLE DIRETTIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI DEI SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE (2G) PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1233^a riunione del 27 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 146 del 6 aprile 2022;
- il decreto della Direzione generale incentivi energia del Ministero della Transizione ecologica del 20 giugno 2022;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL, recante "Specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e performance dei relativi sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) nel settore elettrico, ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102", come successivamente modificata (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL e il relativo Allegato A, come successivamente modificato, recante le disposizioni per il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e le disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione 2017-2019 (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL) e il relativo Allegato A, recante aggiornamento, per il triennio 2020-2022, delle direttive per il riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio (di seguito: Direttive 2G);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e, in particolare, i relativi Allegati A (di seguito: TIT) e B (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2020, 177/2020/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2020, 213/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 213/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 259/2020/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 278/2020/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2020, 293/2020/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 318/2020/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 105/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 106/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2021, 201/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 269/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 271/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 349/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 349/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 280/2022/R/EEL, recante l’avvio di procedimento per l’aggiornamento delle direttive per il riconoscimento dei costi di sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione (di seguito: deliberazione 280/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 333/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 410/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 411/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2022, 601/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 601/2022/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 23 dicembre 2019, n. 7/2019;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 615/2021/R/COM;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 luglio 2022, 317/2022/R/COM;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 luglio 2022, 360/2022/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 360/2022/R/EEL) e le osservazioni pervenute, pubblicamente disponibili sul sito internet dell’Autorità;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 655/2022/R/COM.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, l'Autorità persegue la finalità di garantire la promozione della concorrenza e l'efficienza dei servizi e, al contempo, adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone in particolare la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 prevede che l'Autorità, nell'ambito dei procedimenti tariffari, stabilisca e aggiorni anche le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale.
- con la deliberazione 87/2016/R/EEL l'Autorità ha definito i requisiti funzionali o specifiche abilitanti dei misuratori 2G e le *performance* attese e tempistiche di messa a regime dei sistemi di *smart metering* 2G;
- con la deliberazione 646/2016/R/EEL l'Autorità ha definito le disposizioni per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G e per il riconoscimento dei relativi costi di capitale per il triennio 2017-2019 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- con la deliberazione 306/2019/R/EEL sono state aggiornate per il triennio 2020-2022 le disposizioni in materia di riconoscimento dei costi per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G per le medesime imprese e sono state introdotte tempistiche per il completamento della sostituzione dei misuratori di prima generazione;
- con le proprie deliberazioni 306/2019/R/EEL e 106/2021/R/EEL, l'Autorità ha definito tempistiche per accelerare l'installazione per le imprese distributrici diverse da e-distribuzione S.p.A., il cui piano di messa in servizio prevede il completamento della fase massiva di sostituzione misuratori entro il 2024, riducendo l'effetto di "paese a due velocità" con divari molto significativi tra le installazioni di *smart meter* delle diverse imprese che aveva caratterizzato lo *smart metering* 1G.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 280/2022/R/EEL l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione delle Direttive per il riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione, applicabili a valere dal 2023 per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- con il documento per la consultazione 360/2022/R/EEL, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti relativamente all'estensione per il triennio 2023-2025 delle disposizioni in materia di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G, definite con la deliberazione 306/2019/R/EEL;

- le Direttive 2G riguardano i costi di capitale dei sistemi di *smart metering*, mentre il riconoscimento dei costi operativi attualmente definito nel TIME sarà inquadrato nella regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS), in particolare nel ROSS-base, il cui procedimento è in fase conclusiva.

CONSIDERATO CHE:

- gli orientamenti presentati dall’Autorità nel documento per la consultazione 360/2022/R/EEL riguardano:
 - a) l’estensione temporale delle Direttive 2G per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo, in relazione alla quale è stata presentata l’ipotesi di estendere al triennio 2023-2025 l’applicazione degli articoli 3 (definizione delle vite utili regolatorie), 16 e 17 (determinazione della spesa di capitale ammessa ai riconoscimenti tariffari e del costo riconosciuto ai fini tariffari), 18 (determinazione delle penalità per ritardi rispetto alle previsioni di messa in servizio e per mancato rispetto lieve dei livelli attesi di performance), 20 e 21 (monitoraggio dell’avanzamento e delle performance dei sistemi di *smart metering* 2G e della consistenza dei misuratori installati presso punti non attivi), delle stesse Direttive 2G;
 - b) gli aggiornamenti dei piani di messa in servizio, in relazione ai quali l’Autorità ha inteso chiarire che, essendo l’aggiornamento del Piano di Messa in Servizio del sistema di *smart metering* 2G “di norma” triennale, le istanze di aggiornamento possono essere presentate anche in corso del triennio a fronte di conclamati motivi di natura straordinaria e, con particolare riferimento a variazioni societarie e/o di perimetro di rete servito, non ritiene necessario definire una soglia dimensionale di tali variazioni per l’attivazione automatica della revisione del piano;
 - c) le modalità di consuntivazione della spesa e trattamento dei contributi, in relazione alle quali, non essendo previste specifiche disposizioni nelle Direttive 2G e fatto salvo il principio generale di evitare doppi riconoscimenti a fronte dell’ottenimento di contributi in conto capitale, l’Autorità:
 - ha chiarito di portare i contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti in detrazione dal valore degli investimenti effettuati e considerando convenzionalmente tali contributi come cespiti con vita utile regolatoria di 15 anni, evitando in tal modo una potenziale doppia remunerazione;
 - ha inteso mantenere l’applicazione della matrice *Information Quality Incentive* (IQI) alla spesa complessivamente sostenuta, quindi al lordo dei contributi percepiti, al fine di non alterare gli effetti di premio/penalità;
 - d) le misure per la promozione dell’accelerazione della messa in servizio, in relazione alle quali l’Autorità ha espresso l’intenzione di adottare un meccanismo premiante con riferimento alle sole sostituzioni di misuratori 2G su 1G, da attivarsi al superamento della soglia del 105% della quantità

- cumulata di misuratori qualora tale aumento della diffusione di misuratori 2G avvenga in presenza di fondi conseguenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed attestandosi su valori del 10-15% della spesa unitaria annuale di capitale;
- e) l'obbligo di sostituzione tempestiva dei misuratori 1G con misuratori 2G anche al di fuori della sostituzione massiva in caso di istanze di attivazione di configurazioni di autoconsumo collettivo;
- in risposta al documento per la consultazione 360/2022/R/EEL sono pervenute osservazioni da due gruppi societari che includono un'impresa di distribuzione di energia elettrica, da un'associazione di imprese distributrici e da due associazioni di imprese elettriche;
 - in relazione alla lettera a) di cui al precedente elenco:
 - a) i soggetti partecipanti alla consultazione hanno in generale dato riscontro positivo;
 - b) in particolare, riguardo le penalità per mancata *performance* lieve (articolo 18 delle direttive 2G) una associazione di imprese di distribuzione e un'impresa distributtrice hanno suggerito di estendere il periodo (ora triennale) di monitoraggio delle performance dei sistemi di *smart metering* 2G di un ulteriore anno;
 - in relazione alla lettera b):
 - a) i soggetti partecipanti alla consultazione hanno in generale dato riscontro positivo, concordando con l'opportunità di non definire automatismi per le aggregazioni tra imprese distributrici;
 - b) una associazione di imprese di distribuzione ha inoltre proposto di considerare, in conseguenza a fusioni societarie tra imprese fino a 100.000 punti di prelievo ed imprese con oltre 100.000 punti di prelievo, un meccanismo di *sharing* dei benefici per i clienti finali associati alla potenziale riduzione di costo riconosciuto, pari alla differenza tra costo riconosciuto per imprese fino a 100.000 punti di prelievo e costo che potrebbe essere ammesso a riconoscimento per il piano di messa in servizio 2G (PMS2) dell'impresa con oltre 100.000 punti di prelievo;
 - in relazione alla lettera c), i soggetti partecipanti alla consultazione hanno dato riscontro positivo;
 - in relazione alla lettera d):
 - a) i soggetti partecipanti alla consultazione hanno dato in generale riscontro positivo;
 - b) l'associazione di imprese distributrici, un'associazione di imprese elettriche e due imprese distributrici hanno inoltre proposto di non subordinare l'ottenimento dell'incentivo all'utilizzo dei fondi del PNRR, consentendo la premialità per accelerazione per tutti i contributi pubblici, nazionali o comunitari;
 - c) un'impresa distributtrice ha proposto inoltre l'applicazione della soglia del 105% al numero di sostituzioni di misuratori previste ogni singolo anno, invece che alle sostituzioni cumulate;

- d) un'associazione di imprese di distribuzione ha chiesto di considerare nel computo anche le sostituzioni di misuratori elettromeccanici con misuratori 2G;
- in relazione alla lettera e):
 - a) i due soggetti (un'impresa distributrice e un'associazione di imprese elettriche) partecipanti alla consultazione che hanno dato riscontro su questo specifico aspetto hanno condiviso l'orientamento;
 - b) in particolare, un'associazione di imprese di distribuzione ha indicato la necessità di derogare dall'obbligo di messa a regime della cabina MT/BT - di cui al criterio C.1.01 dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel - qualora la configurazione di autoconsumo collettivo non sia compresa in un'area già interessata dalla messa in servizio di misuratori 2G secondo il cronoprogramma previsto;
 - c) a tale riguardo, l'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL dispone, con riferimento ai criteri e alle tempistiche di messa a regime di cui al punto C-1.01 ed alla Nota 6, che tali criteri e tempistiche si applicano solo durante la fase di installazione massiva di misuratori 2G in sostituzione di misuratori 1G o elettromeccanici e quindi non per sostituzioni puntuali;
 - sempre in risposta al documento per la consultazione 360/2022/R/EEL adottato è stato segnalato che anche nel 2023 potrebbe continuare impatti dello *shortage* di consegne di componenti 2G sofferto nel 2022, seppur in misura inferiore, ed è stato considerato utile valutare ulteriori neutralizzazione per il 2023;
 - al riguardo, con la deliberazione 601/2022/R/eel l'Autorità ha adottato deroghe transitorie applicabili al 2022 e, in parte al 2023, riservandosi di estendere con un successivo provvedimento ad anni successivi, in tutto o in parte, le misure transitorie adottate.

RITENUTO CHE:

- sia necessario aggiornare al triennio 2023-2025 le Direttive 2G per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- sia opportuno che le modalità di rendicontazione dell'avanzamento fisico previste dall'articolo 20 delle Direttive 2G siano sistematizzate, prevedendo anche una rendicontazione all'Autorità su base annuale, in corrispondenza delle rendicontazioni già previste riguardo l'avanzamento economico e la *performance*;
- sia opportuno estendere a quattro anni il periodo di monitoraggio delle *performance* dei sistemi di *smart metering* 2G, con l'attivazione delle penalizzazioni solo a partire dal 1° gennaio del quinto anno di PMS2, alla luce delle criticità occorse in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19 e alle significative limitazioni delle disponibilità di componenti 2G, a fronte delle quali l'Autorità ha disposto deroghe transitorie dalle Direttive 2G con le deliberazioni 213/2020/R/EEL, 349/2021/R/EEL e 601/2022/R/EEL, e considerando che, anche per tali criticità, tutti i PMS2 approvati dal 2020 al 2022 hanno visto l'inizio del *roll-out* massivo 2G nel secondo semestre del relativo anno;

- in relazione agli aggiornamenti dei piani di messa in servizio per fusioni e operazioni straordinarie:
 - a) sia necessario chiarire la possibilità di attivare una revisione straordinaria del PMS2;
 - b) non sia opportuno accogliere la proposta di un meccanismo di *sharing* dei benefici in caso di aggregazioni societarie, in quanto la mera aggregazione di due imprese (con installazioni 2G invariate) non comporta benefici sistemici per l'utenza, né prevedere ex ante uno *sharing* sulla eventuale riduzione di costi riconosciuti, in quanto tali effetti sono correlati esclusivamente alle regole applicabili per il riconoscimento dei costi 2G, mentre l'aggregazione di imprese distributrici è già oggetto di specifica incentivazione ai sensi del TIT, considerando anche che le procedure già esistenti di valutazione degli aggiornamenti di PMS2a seguito delle singole proposte che in tal senso potrebbero essere presentate all'Autorità consentono di valutare le istanze caso per caso;
- in relazione alle modalità di consuntivazione della spesa e trattamento dei contributi, non essendo pervenute osservazioni contrarie in sede di consultazione, confermare gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione;
- in relazione alle misure di promozione dell'accelerazione della messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G e stante l'esplicita disposizione della normativa primaria di promuovere la diffusione di contatori elettrici intelligenti
 - a) sia opportuno introdurre un meccanismo premiante in caso di superamento del 105% del numero cumulato di misuratori 2G in sostituzione di misuratori 1G o elettromeccanici, da applicare qualora tale accelerazione sia realizzata in presenza di contributi pubblici di qualunque natura, accogliendo in tal modo due delle osservazioni emerse dalla consultazione;
 - b) non sia opportuno accogliere la proposta di applicazione del meccanismo incentivante su base annuale, per evitare il potenziale rischio di comportamenti opportunistici con modulazione delle installazioni massive nei diversi anni di PMS2 e per mantenere il riferimento alla "velocità complessiva" del PMS2;
- sia opportuno confermare l'orientamento di introdurre l'obbligo di sostituzione tempestiva dei misuratori 1G con misuratori 2G in caso di istanze di attivazione di configurazioni di autoconsumo collettivo

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le disposizioni per il riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per la misura dell'energia elettrica in

- bassa tensione, applicabili per il triennio 2023-2025 per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
2. di prevedere che le disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL continuino a trovare applicazione ai fini della regolazione delle partite economiche, incluse le eventuali penalità, di competenza degli anni 2021 e 2022;
 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini